

**TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE FALLIMENTARE**

**Decreto di fissazione dell'udienza ex artt. 10 e 12 bis L. n. 3/2012**

**Il Giudice delegato**

Letto il ricorso di [REDACTED]  
nata a Messina il 25.09.1952 e residente in Palermo, via Damiani Almeida n. 60,  
elettivamente domiciliata in Palermo alla Via della Libertà 171 presso lo studio dell'Avv.  
Giovanna Di Mattei, nonché la relazione ex art. 9 L. n. 3/2012 del professionista  
nominato ai sensi dell'art. 15 della citata legge n. 3/2012 dell'avv. Enza Novara, relativa alla proposta  
di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 18 L. n. 3/2012 o, in subordine, alla procedura di  
liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss., L. n. 3/2012;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento della proponente;  
verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit.;

considerato che la proponente, a norma dell'art. 9 della L. 3/2012, deve depositare –  
ove non abbia già provveduto - la proposta e la relazione, a cura dell'organismo di  
composizione della crisi, all'Agente della Riscossione ed agli Uffici Fiscali, anche  
presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della  
proponente, dovendo contenere anche la ricostruzione della sua posizione fiscale e  
l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti;

rilevato che la proponente ha allegato prospetto riepilogativo dei crediti;

considerato che non si ravvisano allo stati atti in frode ai creditori;

visti ed applicati gli artt. 7, 8, 9 e 12 bis legge n. 3/2012;

**FISSA**

per la comparizione delle parti e la discussione della proposta l'udienza dell'**8  
ottobre 2021 ore 10.30**, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi,  
la comunicazione della proposta e del presente decreto almeno trenta giorni prima  
della suddetta udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite  
telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o per posta  
elettronica certificata; i creditori dovranno fare pervenire ai Professionisti, con le  
medesime modalità ed **entro il 27 settembre 2021**, dichiarazione sottoscritta del proprio  
consenso alla proposta; in mancanza di comunicazione, si riterrà che abbiano prestato  
consenso alla proposta;

**DISPONE**

sino all'esito del procedimento:



- a) la sospensione delle procedure esecutive o cautelari in corso. Non possono, inoltre, essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- b) l'inibizione [REDACTED] alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma;

ordina la pubblicità della proposta e del presente decreto, a cura dell'OCC, sul sito [www.tribunaledipalermo.it](http://www.tribunaledipalermo.it) e la comunicazione alla Banca d'Italia;

onera l'OCC di depositare prospetto aggiornato del credito residuo e del piano di ammortamento (con la specifica delle rate da corrispondere a ciascun creditore).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla proponente ed al Professionista avv. Enza Novara.

Palermo, 12 luglio 2021

**Il Giudice delegato**

*Floriana Lupo*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*



**PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI**

**IN MERITO ALLA PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PRESENTATA  
DALLA SIG.RA SIGNORINO ADRIANA MARIA AURELIA**

**Organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento:**

OCC Segretariato Sociale protezione Sociale Italiana

Via Roma n. 457 Palermo

**Gestore della Crisi:**

Avv. Enza Novara

1. Premesse
2. Oggetto della Relazione
3. Documentazione acquisita ed esaminata
4. La situazione patrimoniale e reddituale del debitore
5. Cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni
6. Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni
7. Solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni
8. Indicazione di atti del debitore impugnati dai creditori
9. La Proposta di accordo di composizione della crisi
10. Fattibilità del piano proposto
11. Convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria
12. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta

**1. Premesse**

Il sottoscritto Avv. Enza Novara, con studio in Palermo, Via Ludovico Ariosto n. 12, PEC [enzanovara@legalmail.it](mailto:enzanovara@legalmail.it), iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, professionista iscritta all'elenco dei Gestori della crisi

Premesso

- che la legge 27 gennaio 2012 n. 3, come successivamente modificata dalle disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento vigente al 25.12.2020 alla luce delle modifiche apportate dal Decreto-legge 28.10.2020 n. 137, coordinato con la legge di conversione 18.12.2020 n. 176, consente al debitore di presentare al Tribunale competente un accordo di ristrutturazione dei debiti da proporsi ai creditori;
- che la Sig.ra Signorino Adriana Maria Aurelia, nata a Messina il 25.09.1952 residente in Palermo, via Damiani Almejda n. 60, codice fiscale SGNDNM52P65F158J, depositava in data 01.10.2020 presso l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento "OCC Segretaria Sociale- Protezione Sociale Italiana" [nel seguito l'OCC], istanza per accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della normativa vigente e conseguente nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi;
- che in accoglimento dell'istanza, l'OCC nominava il sottoscritto Avv. Enza Novara quale Gestore della crisi nel procedimento con protocollo n. 3/2021;
- che nominato Gestore della crisi, il sottoscritto ha dichiarato di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 e di indipendenza di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del D.M. 202/2014, così come da dichiarazione resa all'atto della propria accettazione avvenuta il 09.02.2021 ed allegata alla Proposta di accordo ai sensi dell'art. 10, comma 2, del medesimo Decreto, ed ha attestato che non sussistono condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico; che non si trova in situazioni di conflitto d'interesse; che non ha mai ricevuto, né sta svolgendo alcun incarico professionale per conto dell'istante;
- che ricorrono nella fattispecie i presupposti soggettivi di ammissibilità di cui all'art.7, comma 2, L. n.3/12 come modificata in quanto la sig.ra Signorino Adriana Maria Aurelia a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge 3/2012, b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, c) non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della legge n. 3/2012, d) ha fornito con l'istanza e successive integrazioni la documentazione consentendo di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; d-bis) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per

due volte; d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”;

- che la sig.ra [redacted] versa oggettivamente in uno stato di sovraindebitamento, ovvero si trova, per quanto qui di seguito verrà esposto, in una "...situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempierle regolarmente" [art. 6 c.2, lett. a) L.3/12];

espone la seguente

### **RELAZIONE DELL'ESPERTO**

**ex art. 9, comma 3 bis.1, come modificata e art. 15, comma 6, L. n.3/2012**

#### **2. Oggetto della Relazione**

L'art. 9, comma 3 bis.1, della L. 3/2012 come modificata richiede che alla proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento debba essere allegata l'attestazione sulla fattibilità del piano depositato presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore. L'art. 15, comma 6 L. n. 3/2012 stabilisce infatti che "Lo stesso Organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2".

Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 15, della L. 3/2012, come mod., la presente relazione avrà il seguente contenuto:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

- d) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta;

### **3. Documentazione acquisita ed esaminata**

L'istante, a corredo dell'istanza per accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e a successive integrazioni e modifiche depositava la seguente documentazione:

- Documento di identità;
- Visura ipo-catastale;
- Visura storica CCIAA [impresa cessata];
- Visura di non esistenza protesti;
- Saldo e giacenza media dei c/c bancari;
- Visura PRA;
- Elenco spese mantenimento famiglia
- Certificato stato di famiglia;
- Estratti di ruolo Agenzia della Riscossione;
- Ultime buste paga;

Il nominato Gestore della crisi, al fine di riscontrare la veridicità dei dati, ha proceduto ad acquisire informazioni e documentazione attraverso:

- Centrale Rischi della Banca d'Italia; CAI; CRIF;
- Posizione debitoria Agenzia Entrate;

- Posizione debitoria INPS dell'istante;

-Posizione debitoria Riscossione Sicilia SpA

Il sottoscritto Gestore a seguito di accesso al cassetto fiscale ha verificato che l'istante non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni; ha acquisito, invece, autocertificazione relativa alla mancata intestazione di conti correnti bancari, postati, titoli di credito assicurativi diversi da quello dichiarato presso il Banco MPS; autocertificazione di mancati atti di impugnazione da parte dei creditori.

#### 4. La situazione patrimoniale e reddituale del debitore

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere la relazione sulla sua situazione debitoria, patrimoniale e reddituale, in modo tale da permettere all'organo giudicante ed ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della proposta di accordo, con piena cognizione di causa.

Nel dettaglio:

#### LA POSIZIONE PASSIVA

Sulla base della documentazione prodotta dall'istante e dalle informazioni fornite dallo stesso nei diversi incontri, nonché dalle verifiche effettuate alla data del 07.04.2021, la posizione debitoria della sig.ra Signorino risulta essere la seguente:

CREDITORE	Privilegio	Chirografo	Totale
Agenzia Entrate		3.624,49	
Riscossione.	112.685,66	6.887,55	119.573,21
Allianz Bank Financial Ad. SpA		2.800,00	
INFIS NPL SpA		30.310,00	
Monte dei Paschi di Siena.		10.000,00	
Commercialista		5.000,00	

INPS 14.805,64

**TOTALE POSIZIONE PASSIVA: €. 188.268,61**

Totale crediti privilegiati €. 112.685,66 Totale crediti chirografari €. 73.427,68 Totale crediti in prededuzione €. 2.155,27

Il debito complessivo nei confronti Riscossione Sicilia SpA è di €. 119.573,21 iscritto a ruolo dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS dal Comune di Mazzara.

Il credito di Riscossione Sicilia SpA per IRPEF, IVA, contributi INPS e 50% somme aggiuntive INPS è stato collocato in privilegio; il residuo debito è stato inserito in chirografo.

L'Agenzia vanta un credito non definitivo per un giudizio pendente innanzi al Commissione Tributaria Regionale che è stato collocato in chirografo.

L'INPS vanta un credito per recupero somme erroneamente erogate che, come precisato e richiesto è stato collocato in chirografo.

ALLIANCE BANK FINANCIAL ADVISOR SPA vanta un credito per un affidamento Revolving che è stato collocato in chirografo.

Findomestic banca SPA vanta un credito che è stato ceduto a IFIS NPL SPA che è stato collocato in chirografo.

Banca Monte dei Paschi di Siena vanta un credito per un saldo negativo su c/c di €. 10.000,00.

I prestiti e gli affidamenti sono stati concessi alla debitrice senza garanzia.

Al CRIF risulta che la debitrice alla data del 23.02.21 in pendenza della suddetta procedura abbia per errore richiesto cessione del quinto della pensione; richiesta a cui, però, ha successivamente rinunciato. Dall'esame dei cedolini di pensione 04/21-05/21 non risulta attivazione della cessione del quinto.

**Conti correnti bancari**



La sig.ra Signorino risulta titolare di conto corrente bancario presso il Banco Monte dei paschi di Siena S.p.A., c/c IBAN 3939156 ove viene accreditata la pensione lorda INPS mensile di €. 1.002,37 (netta €. 724,63); la pensione lorda di reversibilità di €. 1.110,36 (netta €. 655,74) e l'Enasarco di €. 350,00 netto.

Il conto presenta saldo negativo di € 10.000,00.

La ricorrente dichiara di non essere intestataria di altri conti correnti né di rapporti postali o assicurativi come da autocertificazione.

### **LA POSIZIONE ATTIVA: €. 37.393,23**

#### **Beni immobili della debitrice**

Secondo quanto dichiarato dalla ricorrente e dall'analisi delle visure catastali, l'istante risulta intestataria del seguente bene immobili: nella percentuale del 50%, casetta a Campobello di Mazara (TP) località Granitola di circa 107 mq, non vi è ipoteca iscritta; il restante 50% è di proprietà della sorella Sig. ██████████ dei figli Chiara Lombardo e Vincenzo Lombardo che vive a Roma. La ricorrente dichiara che la casetta è abusiva, di avere presentato in passato richiesta di sanatoria ma di non averla ottenuta in quanto l'immobile si trova entro 150 m di distanza dalla costa. Il sottoscritto ha svolto un'indagine per determinare il presunto valore di mercato dell'immobile attraverso l'ausilio delle banche dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (OMI). Il valore per una abitazione di categoria A/7 con stato conservativo normale varia tra €. 805 e €. 1250. La sig.ra ha dichiarato che lo stato della casa è pessimo (muri scrostati per salsedine, ferri gonfi per umidità, inferriate corrose, cancello cadente, pozzo nero mal funzionante) quindi il sottoscritto ritiene di adottare il valore di mercato più basso. E' opportuno, a parere del sottoscritto, applicare i coefficienti correttivi su quanto dichiarato dalla sig.ra, ovvero:

l'immobile è sprovvisto di riscaldamento: riduzione del 5%; gli impianti non sono adeguati alla normativa vigente: riduzione del 2%; l'immobile è privo di certificato di abitabilità: riduzione del 10%.

In definitiva, il valore venale unitario è stato così calcolato:

$V_u = € . 850,00 \times 0,95 \times 0,98 \times 0,90 = € . 712,21$

Valore presumibile di mercato  $Mq. 107 \times 712,21 = € . 76.206,47$

A tale valore dovrebbero esser detratti i costi per la regolarizzazione dell'immobile che a

parere del sottoscritto non potrebbero essere inferiori a €. 10.000,00.

Quindi totale presunto valore di vendita dell'immobile = €. 76.206,47- €. 10.000,00= €. 66.206,47.

Essendo la debitrice proprietaria per il 50%, il credito da ripartire tra i creditori dopo la liquidazione sarebbe presuntivamente di €. 33.103,23.

E' dovere di questo Gestore precisare che la valutazione del bene è stata fatta sulla base di autocertificazione rilasciata dalla sig.ra Signorino Adriana e sulla base dell'istanza in sanatoria depositata al comune di Campobello di Mazzara, allegata. Su richiesta del Gestore di produzione di apposita Consulenza la sig.ra ha dichiarato di non esser in grado di fornirla immediatamente sia per momentanee difficoltà economiche sia per momentanee difficoltà a raggiungere il bene sito in altro Comune.

Ad ogni modo se il G.D. lo riterrà opportuno potrà essere disposta una CTU.

### **Beni mobili della debitrice**

Come da interrogazione al PRA, la sig.ra Signorino è proprietaria di una autovettura marca Jaguar S-type 2,5-V6-Executive immatricolata nell'anno 2003. Il sottoscritto ha svolto un'indagine per determinare il presunto valore di mercato dell'automobile attraverso le quotazioni Auto Scout24 da dove è emerso un valore di mercato di circa €. 4.290,00. Si evidenzia, a parere del sottoscritto, che l'auto di oltre 18 anni verrebbe acquistata solo da amatori del marchio.

### **LA SITUAZIONE REDDITUALE**

Di seguito sarà fornita una sintesi delle attuali possibilità economiche della ricorrente e, conseguentemente, sull'attuale manifesta impossibilità di soddisfare gli ingenti debiti erariali. La sig.ra Signorino Adriana Aurelia è vedova e ha svolto sino al 31.10.2016 l'attività professionale di agente di commercio nel settore farmaci ed era iscritta presso la Camera di Commercio, all'INPS e all'Enasarco.

La Signora mensilmente percepisce una pensione di reversibilità di €. 1.110,36 lordi (netti €. 655,74); una pensione INPS di €. 1.002,37 lordi (netti €. 724,63); un contributo Enasarco di €. 350,00 netti.

Il suo nucleo familiare è composto dalla stessa, dalla figlia XXXXXXXXXX Chiara di anni 39 disoccupata e dalla nipote di 15 anni studentessa.

Attualmente l'intero nucleo familiare viene sostenuto con la pensione della ricorrente.

La situazione reddituale è verificata attraverso l'analisi dei Mod. 730 presentati per gli anni 2018-19-20, la quale evidenzia un reddito lordo di 20.202,00. Al mese, quindi, percepisce €. 1800,00 circa netti.

Le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare secondo quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, ammontano a complessivi € 1.520,00 circa mensili, come di seguito dettagliate.

Spese per beni di prima necessità:

generi alimentari, €. 400,00

Acqua, luce e gas €. 270,00

Spese condominiali €. 50,00

Canone locazione abitazione €. 800,00

Il reddito della ricorrente, quindi, viene quasi interamente destinato alle spese correnti necessarie al suo sostentamento e della sua famiglia, rimanendo una disponibilità rispetto alla pensione di €. 1800,00 di €. 250,00 mensili.

#### **5. Cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni**

Si riporta quanto dichiarato dalla ricorrente sia nella richiesta all'OCC che nel successivo verbale sottoscritto il 17.02.2021, "Sono stata agente di commercio nel settore dei farmaci per ventisette anni. Nel 2016 a causa di attriti con il direttore vendite della mia azienda ho cessato la mia attività. Negli anni il denaro guadagnato in provvigioni è stato in buona parte reinvestito per far crescere il fatturato, per cui ho sempre avuto grosse difficoltà nel pagare le tasse, cosa che ho comunque fatto finchè ho potuto. La chiusura della mia attività mi ha portato ad una improvvisa povertà. Ho cercato di pagare rate, affitto, bollette anche ricorrendo al compro oro. Adesso dal 01.04.2020 ricevo la mia pensione".

Da quanto sopra esposto, e dall'esame di tutte le informazioni reperite dalla documentazione prodotta ed esibita, si può quindi affermare come le condizioni di estrema

difficoltà in cui attualmente versa la ricorrente siano dipese da circostanze come la vedovanza, la cessazione dell'attività, la crisi del settore, l'età, ecc....

La scrivente professionista, al fine di valutare la diligenza impiegata dalla sig.ra Signorino nell'assumere volontariamente le obbligazioni ha rilevato, che l'esposizione debitoria non è derivata da sprechi di risorse, ma piuttosto da una errata valutazione dei rischi aziendali, non essendo la causa da attribuire ad operazioni anomale e tendenti a distrarre liquidità

#### **6. Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni**

Come da autocertificazione prodotta dall'istante, e dalla verifica del cassetto fiscale della stessa, la Sig.ra Signorino non ha posto in essere atti dispositivi negli ultimi 5 anni. Il nominato Gestore della crisi ha provveduto ad analizzare gli estratti conto bancari intestati al debitore, potendo riscontrare che non è apparsa la presenza di spese voluttuarie o ingenti che possano far supporre una condotta poco diligente, o di entrate finanziarie che siano impiegate per mero godimento delle somme, bensì destinate a finalità volta per volta sorrette da adeguati giustificativi.

Non risulta che la debitrice abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

#### **7. Solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni**

Considerata la notevole sproporzione tra il debito nei confronti di Riscossione Sicilia spA e le entrate economiche dello stesso [pensione mensile netta], l'istante non è stata in grado di onorare i suoi debiti integralmente.

Dalla visura del Registro Protesti presso la competente Camera di Commercio non risultano protesti a carico dell'istante.

#### **8. Indicazione di atti del debitore impugnati dai creditori.**

La sig.ra con autocertificazione ha dichiarato: nessuno

L'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI ALLA LUCE DEL DECRETO –LEGGE 28/10/2020, N. 137, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 18/12/2020 N.176

L'art. 7 della L.3/2012 - come modificato dal decreto –legge 28/10/2020, n. 137, coordinato con la Legge di conversione 18/12/2020 n.176 - stabilisce che, il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

**E' stato soppresso il terzo periodo che prevedeva che "In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento".**

L'art. 12 della L.3/2012 - come modificato dal decreto –legge 28/10/2020, n. 137, coordinato con la Legge di conversione 18/12/2020 n.176 vede l'inserimento del comma 3 – quater che stabilisce che **"Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"**;

## **9. La Proposta di accordo di composizione della crisi**

La proposta di accordo di composizione della crisi, è stata formulata dalla sig.ra Signorino, al fine di consentire la massima soddisfazione possibile per i creditori in relazione alle effettive possibilità dell'esponente.

La proposta prevede la messa a disposizione in favore dei creditori della somma di €. 450,00 mensili di cui €. 250,00 dalla debitrice personalmente quale residuo della pensione al netto delle spese necessarie al sostentamento familiare; €. 200,00 quale somma proveniente dalla finanza esterna della sorella Silvia Signorino.

L'impegno della Sig.ra Silvia Signorino è stato formalizzato nella dichiarazione di impegno allegata alla presente ed è subordinata all'omologa della presente proposta ritenendosi decaduta in caso di mancato accoglimento della stessa.

La proposta avanzata prevede che la Signora Signorino, con l'intervento della sorella, metta a disposizione di tutti i suoi creditori l'importo complessivo di **euro 45.00,00** in un arco temporale di 8 anni e 4 mesi – 100 mesi a decorrere dalla fine del mese in cui il Giudice omologherà la proposta.

Tale proposta è più vantaggiosa per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con la presente proposta di accordo viene garantito ai creditori un realizzo del credito superiore al netto dei costi che graverebbero sui beni sia in caso di procedura di vendita sia nell'ambito di singole azioni di recupero del credito che di un'eventuale procedura di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter l. 3/2012.

L'attivo della Sig.ra Signorino è formato dal 50% della proprietà della villetta, stimato in euro 33.103,23 + euro 4.290,00 dato dal valore stimato dell'auto, il tutto per un totale complessivo di euro **€. 37.393,23**.

Tale importo stimato, però, non è quello effettivo che verrebbe recuperato dai creditori.

Occorre, infatti, considerare il deprezzamento del valore che i beni avrebbero, nelle ipotesi di liquidazione oltre ai costi specifici delle stesse.

La proposta in ossequio al dettato letterale dell'art. 7 della L. n.3/2012, come modificato prevede: il soddisfacimento integrale ed in prededuzione delle spese della procedura entro cinque mesi + la formazione di due classi di creditori entro otto anni e quattro mesi: una relativa al creditore privilegiato Riscossione Sicilia SpA e l'altra relativa ai creditori chirografari.

La proposta prevede il pagamento dei crediti privilegiati di Riscossione Sicilia SpA in percentuale diversa rispetto al grado di privilegio ai sensi dell'art. 2778 c.c. così precisati: INPS contributi e 50% sanzioni grado 8° (credito vantato= €. 17.515,71 soddisfazione 40%= €. 7.006,28); IRPEF grado 18°(credito vantato= €. 43.903,35 soddisfazione 35%= €. 15366,17); IVA grado 19°(credito vantato= €. 50.968,19 soddisfazione 25%= €. 12.742,04); TAR SU grado 20°(credito vantato= €. 298,41 soddisfazione 20%= €. 59,68).

La proposta prevede il pagamento dei crediti chirografari pari ad €. 73.427,68 con soddisfazione al 10,40% per un totale di €. 7.636,47 e precisamente: 50% sanzioni INPS(€. 803,2); diritti e aggio del Concessionario (€. 6.064,35); Agenzia delle Entrate credito non definitivo (€. 3.624,49); Allianz Bank Financial ad spa (€.2.800,00); INFIS NPL spa(€.30.310,00); Rag. Toti Cottone(€. 5.000,00); INPS non iscritto a ruolo (€.14.805,64); Banca Monte dei Paschi di Siena (€. 10.000,00).

Di seguito si rappresenta la proposta con il dettaglio della soddisfazione per ciascun creditore:

**Con l'importo complessivo di euro 45.000,00 (euro 450,00 al mese) verranno pagati:**

**1) Crediti prededucibili: tot euro 2.155,27 (OCC e Legale) > soddisfazione 100%**

Dal 1° mese al 5° mese verrà soddisfatta integralmente la prededuzione

La 5^rata sarà riconosciuta per euro 355,27 alla prededuzione.

ed euro 94,73 all'INPS

**Pagata la prededuzione residua l'importo di euro 42.844,73**

**2) Crediti privilegiati soddisfatti: totale euro 35.174,17**

**a) INPS GRADO 8° CREDITO VANTATO €17.515,71 > SODDISFAZIONE AL 40% pari ad euro €. 7.006,28**

Il 5° mese verrà riconosciuto l'importo di euro 94,73;

dal 6° al 20° mese euro 6.750.00 (euro 450,00x 15mesi);

il 21° mese euro 161,55

**b) IRPEF grado 18° credito vantato € 43.903,35 soddisfazione nella percentuale del 35% pari ad € 15.366,17**

Il 21° mese euro 288,45

dal 22° mese al 54° mese € 14.850,00 (450 euro x 33 mesi)

il 55° mese € 227,72

**c) IVA grado 19° credito vantato € 50.968,19 soddisfazione nella percentuale del 25% per € 12.742,04**

Il 55° mese euro 222,28;

Dal 56° mese al 82° mese € 12.150,00 (450 euro x 27 mesi);

L'83° mese euro 369,78.

**d) TARSU grado 20° credito vantato € 298,41 soddisfazione nella percentuale del 20% per € 59,68.**

L'83° mese verrà riconosciuto l'importo di euro 59,68.

Dalla rata n. 83 residua l'importo di euro 20,54 che andrà ad aggiungersi alla rata n. 84 che raggiungerà l'importo di euro 470,54

**Pagati i creditori privilegiati residua l'importo di euro 7.636,47**

**3) Creditori chirografari totale € 73.427,68 verranno soddisfatti nella misura del 10,40% per un totale di € 7.636,47**

L'84° mese verrà riconosciuto l'importo di euro 470,54;

Dall'85° mese al 100° mese € 6.750,00 (450 euro x 15 mesi).

L'86° mese verrà riconosciuto l'importo di euro 415,93

Rimarrà a credito della procedura € 34,07 che potrà essere utilizzato per eventuali correttivi nei pagamenti

CREDITORI	Credito vantato	Grado di privilegio	di % di pagamento	Totale soddisfatto	Rata Mensile	scadenza
-----------	-----------------	---------------------	-------------------	--------------------	--------------	----------



TRI BUNALE CIVILE DI PALERMO

Compenso OCC e legale	€. 2.155,27	prededuzione	100%	€.2.155,27	€.450,00x5 mesi	5° mese
Riscos.Sicilia s.p.a.-INPS	€.17.515,71	Privilegio artt. 2754, 2778 grado 8°	40%	€. 7.006,28	€.94,73 il 5° mese; dal 6°mese €. 450,00x 15 mesi	Dal 5° al 21°mese
Riscossione Sicilia S.p.A.-IRPEF	€. 43.903,35	Privilegio artt. 2754, 2778 grado 18°	35%	€.15.366,17	€.288,45 il 21°mese; dal 22°mese €.450,00x33 mesi	Dal 21° mese al 55° mese
Riscossione Sicilia S.p.A-I.V.A.	€. 50.968,19	Privilegio artt. 2754, 2778 grado 19°	25%	€.12.742,04	€.222,28 il 55° mese; dal 56°mese €. 450x27 mesi	Dal 55° mese al 83° mese
Riscossione Sicilia S.p.A-TARSU	€. 298,41	Privilegio artt. 2754, 2778 grado 20°	20%	€.59,68	€.59,68	L'83° mese
Riscossione Sicilia S.p.A-INPS 50% sanzioni	€. 803,20	chirografo	10,40%	€. 83,53	€.58,74 l'83° mese; dall'84° mese €. 1,55x16	Dall'83° mese al 100° mese
Riscossione Sicilia S.p.A-diritti e aggio	€. 6.064,35	chirografo	10,40%	€. 630,69	€.58,74 l'83° mese; dal 84° mese €. 35,74 x 16mesi	Dall'83° mese al 100° mese
Agenzia delle Entrate	€. 3.624,49	chirografo	10,40%	€. 376,95	€.58,74 l'83° mese; dall'84°mese €. 19,89x16	Dall'83° mese al 100° mese
ALLIANZ Bank Financial spa	€. 2.800,00	chirografo	10,40%	€. 291,20	€.58,74 l'83° mese; dall'84°mese €. 14,52x16	Dall'83° mese al 100° mese
INFIS NPL Spa	€30.310,00	chirografo	10,40%	€. 3.152,24	€.58,74 l'83° mese; dall'84°mese €. 193,34x16	Dall'83° mese al 100° mese
Monte dei Paschi di Siena	€10.000,00	chirografo	10,40%	€. 1.040,00	€.58,74 l'83° mese; dall'84° mese €. 61,33x16	Dall'83° mese al 100° mese
Rag. Toti Cottone	€. 5.000,00	chirografo	10,40%	€. 520,00	€.58,74 l'83° mese;dall'84° mese €. 28,83x16	Dall'83° mese al 100° mese
INPS	€14.805,64	chirografo	10,40%	€. 1.539,78	€. 58,74 l'83° mese; dall'84° mese €. 92,56x16	Dall'83° mese al 100° mese

Il ricorrente invoca nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

La proposta prevede dunque il pagamento della somma complessiva di €. 45.000,00 comprensiva delle spese di procedura, che sarà pagata direttamente dalla debitrice con addebito delle rate sul suo conto corrente bancario, nel quale avverrà ogni mese l'accredito da parte della sorella.

### **10. Fattibilità del piano proposto**

La fattibilità del piano si basa sia sulla disponibilità di una piccola parte della pensione della debitrice, sia sulla finanzia esterna messa a disposizione dalla sorella sig.ra Silvia Signorino, giusta dichiarazione di impegno dalla stessa rilasciata in data 09.04.2021 e allegata alla proposta di accordo.

Il sottoscritto gestore ritiene che la proposta di accordo per la composizione della crisi possa ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile nei tempi previsti.

### **11. Convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria**

L'art. 7, comma 1, L. n. 3/2012, come modificato prevede che i crediti muniti di privilegio possano non essere soddisfatti integralmente purchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni. Quindi, è, pertanto richiesto che il Gestore nella propria relazione debba esprimere anche un giudizio sulla convenienza dell'accordo proposto rispetto alla liquidazione del patrimonio del debitore.

La ricorrente risulta titolare del 50% di una casetta al mare non sanata. Appare verosimile l'impossibilità e/o le difficoltà della procedura liquidatoria e dello scarso rendimento per i creditori al netto delle spese da affrontare per la liquidazione.

E' noto infatti che le vendite degli immobili, e soprattutto quelle effettuate nell'ambito coattivo di una esecuzione immobiliare, portano a ricavare un valore notevolmente inferiore rispetto

a quello risultante da perizia, e ciò in considerazione non solo della complessa crisi che caratterizza il mercato immobiliare ma anche dei costi di procedura.

Anche la vendita della Jaguar non sarebbe particolarmente vantaggiosa al netto dei costi anche considerando che la vendita della vettura che ha più di diciotto anni dovrebbe avvenire esclusivamente rintracciando un amatore di quella tipologia d'auto.

Il carattere vantaggioso della proposta è, inoltre, da rinvenire nell'importo messo a disposizione dalla sorella pari ad €. 20.000,00 per il soddisfacimento dei creditori che altrimenti verrebbe meno.

In ragione di quanto sin qui esposto, il sottoscritto gestore ritiene che allo stato attuale l'accordo sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento in misura non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

## **12. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta**

Il sottoscritto Gestore ha esaminato tutta la documentazione esibita che ritiene completa e attendibile ed ha verificato la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati ai sensi dell'art. 15, c.6, L. n.3/2012. Il sottoscritto Gestore dichiara che tutta la documentazione presentata dal ricorrente a corredo dell'istanza e l'ulteriore documentazione acquisita ed esaminata, anche con mezzi propri, è conservata agli atti presso il proprio studio professionale ed immediatamente disponibile dietro semplice richiesta da parte di chi vi abbia interesse.

### **ATTESTAZIONE**

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Avv. Enza Novara

esaminati i documenti messi a disposizione dalla debitrice sig.ra Signorino Adriana Maria Aurelia, le sue autocertificazioni e quelli ulteriori acquisiti; la situazione patrimoniale e reddituale della debitrice; lo stato analitico dei singoli debiti

**Attesta**

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata ex L. n.3/2012 come mod..

Con osservanza.

Palermo, 24 maggio 2021

**Il Gestore**  
**Avv. Enza Novara**

**TRIBUNALE DI PALERMO**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

\*\*\*

**RICORSO**

**PER L'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

**EX ART. 10 E SS L. N. 3/2012**

Nell'interesse

La signora **[REDACTED]**, **elettivamente domiciliata** in Palermo alla Via della Libertà 171 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Di Mattei (C.F. DMTGNN78P48G273S) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto. Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [giovannadimattei@pecavvpa.it](mailto:giovannadimattei@pecavvpa.it) ovvero al seguente numero di Fax 091328966

**PREMESSO CHE**

- L'odierna ricorrente versa in una situazione di sovra-indebitamento, così come definita dall'art. 6 della Legge n.3/2012, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, così come definita dall'art. 6, comma 2, lett. a) della Legge n. 3/2012 "*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*";
- Pertanto, la Signora Signorino si è rivolta all'Organismo di composizione della crisi "Protezione Sociale di Palermo", per chiedere la nomina di un Professionista ex art. 15, co. 9, L. n. 3/2012; detto OCC ha nominato l'avv. Enza Novara del Foro di Palermo, per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi, che ha accettato l'incarico **(da doc. 1 a doc. 4)**.
- a seguito dei vari incontri è stata consegnata al Gestore della Crisi tutta la documentazione utile ad esaminare la situazione economico-patrimoniale della ricorrente ed ulteriore

documentazione è stata acquisita personalmente dal Professionista mediante l'accesso alle Banche dati pubbliche;

- il Gestore della Crisi, pertanto, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità, nonché del requisito oggettivo di “sovraindebitamento”, ha ritenuto la procedura di “Accordo di ristrutturazione dei debiti” di cui alla legge n. 3/2012 così come modificata dal D.L. 137/2020 e dalla legge di conversione n. 176/2020 la più conveniente per il ceto creditorio ed ha, pertanto, redatto la Relazione Particolareggiata (**All.A**), attestando la fattibilità della proposta formulata dalla debitrice.
  
- **Il Gestore della Crisi, ha verificato la presenza per l'odierna Ricorrente dei requisiti dettati dall'art. 7, comma 2, Legge n. 3/2012 per l'accesso alla procedura richiesta, e, in particolare, è risultato che la stessa:**
  - Non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II di cui alla L. 3/2012;
  - Non ha fatto ricorso, nei cinque anni anteriori alla data del presente ricorso, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del capo II della L. n. 3/2012;
  - Non ha subito per cause alla stessa imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/2012;
  - d-bis) Non ha già beneficiato dell'esdebitazione due volte;
  - d-ter) Non ha determinato la situazione di indebitamento per colpa grave, malafede o frode.
  - ha presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.
  - Pertanto, non ricorre nessuna delle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2 lett. a) e b), Legge n. 3/2012.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore nella prefata qualità, nell'interesse della Sig.ra Signorino Adriana Maria Aurelia

### **FORMULA**

a norma degli artt. 7,8,9 e 10 della L.3/2012, il **presente ricorso per l'Accordo con i creditori**  
- alla luce delle modifiche apportate alla legge n. 3/2012 ad opera del D.L. 137/2020 come

modificato dalla legge di conversione n. 176/2020 - corredato dalla Relazione particolareggiata ex art.9 comma 3 bis, L.3/2012 a firma dell'Avv. Enza Novara con la relativa Attestazione di fattibilità (**All.A**), con la quale la stessa assevera che la Proposta risulta corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, commi 2 e 3 della legge n. 3/2012, in quanto comprende:

- documento d'identità e codice fiscale della Ricorrente (doc.2);
- certificato di stato di famiglia/residenza (doc.5);
- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute (Relazione all.A.);
- elenco di tutti i beni di proprietà della Ricorrente (Relazione all.A.);
- elenco degli eventuali atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni (doc.18);
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc.19);
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia della Ricorrente (doc.8);

esprimendo in esito un “**giudizio positivo** in ordine alla **completezza e attendibilità della documentazione prodotta**”;

- La stessa Relazione attesta altresì “**la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di accordo formulata dalla Sig.ra Signorino in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente** poiché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.”.

L'odierna Ricorrente s'impegna, ove necessario, ad integrare i punti che, a giudizio della S.V. Ill.ma, meritino un chiarimento, modifiche e/o integrazioni.

\*\*\*\*\*

## **1. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO**

La sig.ra Signorino Adriana Aurelia è vedova, ed ha svolto sino al 31.10.2016 l'attività professionale di agente di commercio nel settore farmaci ed era iscritta presso la Camera di Commercio, all'INPS e all'Enasarco (doc.6).

L'odierna Ricorrente, così come specificato dal Gestore nella propria Relazione (All.A), mensilmente percepisce una pensione di reversibilità di €. 1.110,36 lordi (netti €. 655,74); una pensione INPS di €. 1.002,37 lordi (netti €. 724,63); un contributo Enasarco di €. 350,00 netti

(doc.7).

Il nucleo familiare della Sig. Signorino è composto dalla stessa, dalla figlia Lombardo Chiara di anni 39 disoccupata e dalla nipote di 15 anni studentessa.

Attualmente l'intero nucleo familiare viene sostenuto con la pensione della Ricorrente.

La situazione reddituale è stata verificata dal Gestore attraverso l'analisi dei Mod. 730 presentati per gli anni 2018-19-20 (doc.19) da tale analisi è emerso che la Sig.ra Signorino percepisce un reddito lordo annuo pari ad euro 20.202,00. Pertanto, il reddito netto mensile è pari ad euro €, 1800,00 circa.

I debiti dell'odierna Ricorrente sono riconducibili prevalentemente alla precedente attività lavorativa svolta come più dettagliatamente esposto nella Relazione particolareggiata, a firma del Gestore della crisi (**All.A**), il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato nel presente ricorso.

Si riporta quanto dichiarato dalla ricorrente nei verbali di audizione effettuati dal Gestore:

*“Sono stata agente di commercio nel settore dei farmaci per ventisette anni. Nel 2016 a causa di attriti con il direttore vendite della mia azienda ho cessato la mia attività. Negli anni il denaro guadagnato in provvigioni è stato in buona parte reinvestito per far crescere il fatturato, per cui ho sempre avuto grosse difficoltà nel pagare le tasse, cosa che ho comunque fatto finché ho potuto. La chiusura della mia attività mi ha portato ad una improvvisa povertà. Ho cercato di pagare rate, affitto, bollette anche ricorrendo al compro oro. Adesso dal 01.04.2020 ricevo la mia pensione”.*

Il Gestore della Crisi nella propria Relazione ha evidenziato che, da quanto esposto dall'odierna Ricorrente e dall'esame di tutte le informazioni reperite dalla documentazione prodotta ed esibita, si può affermare come le condizioni di estrema difficoltà in cui attualmente versa la Ricorrente siano dipese da diverse circostanze come la vedovanza, la cessazione dell'attività, la crisi del settore, l'età, ecc....

Infine, il Gestore ha valutato la diligenza impiegata dalla Sig.ra Signorino nell'assumere volontariamente le obbligazioni ed ha rilevato, che *“l'esposizione debitoria della stessa non è derivata da sprechi di risorse, ma piuttosto da una errata valutazione dei rischi aziendali, non essendo la causa da attribuire ad operazioni anomale e tendenti a distrarre liquidità”*

In considerazione della natura “mista” dei debiti contratti dalla Sig.ra Signorino la stessa può



qualificarsi come “**non consumatore**” e soggetto non fallibile in base ai limiti di cui all’art. 1 della L.F.

Il Gestore della Crisi ha compiutamente ricostruito, nella propria Relazione particolareggiata (All.A), che nel presente ricorso si intende integralmente richiamata e trascritta, le ragioni dell’incapacità dell’odierna Ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte e la diligenza impiegata dalla Ricorrente nell’assunzione delle obbligazioni.

\*\*\*

## **2. ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE (art. 9 comma 2 L.3/2012).**

Il debito residuo totale accertato dell’odierna Ricorrente, a seguito delle verifiche effettuate dal Gestore della Crisi, risulta essere pari ad € **186.113,34**, come di seguito esposto.

<b>CREDITORE</b>	<b>Privilegio</b>	<b>Chirografo</b>	<b>Totale</b>
Agenzia Entrate		3.624,49	
Riscossione.	112.685,66	6.887,55	119.573,21
Allianz Bank Financial Ad. SpA		2.800,00	
INFIS NPL SpA		30.310,00	
Monte dei Paschi di Siena.		10.000,00	
Commercialista		5.000,00	
INPS		14.805,64	
<b>TOTALE POSIZIONE PASSIVA: €.</b>			<b>186.113,34</b>

Al debito sopra indicato occorre aggiungere i costi della presente procedura.

Il compenso dell'OCC è stato concordato con la Signora Signorino ed in parte già saldato. L'importo che verrà inserito nella prededuzione della presente procedura è pari ad euro 955,27.

Il compenso concordato con lo scrivente legale è pari ad euro 1.200,00 (comprensivo di cassa avvocati al 4%- regime forfettario). Si precisa che l'intero compenso verrà inserito nella prededuzione della presente procedura.

Pertanto, al momento dell'omologa della presente proposta il debito complessivo dell'odierna Ricorrente sarà pari ad **euro 188.268,61**.

**Il Gestore della Crisi nella propria Relazione (All.A) ha specificato le singole voci del debito dell'odierna Ricorrente come di seguito esposto.**

Totale crediti privilegiati €. 112.685,66, Totale crediti chirografari €. 73.427,68, Totale crediti in prededuzione €. 2.155,27

Il debito complessivo nei confronti Riscossione Sicilia SpA è di €. 119.573,21 iscritto a ruolo dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS dal Comune di Mazzara.

Il credito di Riscossione Sicilia SpA per IRPEF, IVA, contributi INPS e 50% somme aggiuntive INPS è stato collocato in privilegio; il residuo debito è stato inserito in chirografo.

L'Agenzia vanta un credito non definitivo per un giudizio pendente innanzi al Commissione Tributaria Regionale che è stato collocato in chirografo.

L'INPS vanta un credito per recupero somme erroneamente erogate che, come precisato e richiesto è stato collocato in chirografo.

ALLIANCE BANK FINANCIAL ADVISOR SPA vanta un credito per un affidamento Revolving che è stato collocato in chirografo.

Findomestic banca SPA vanta un credito che è stato ceduto a IFIS NPL SPA che è stato collocato in chirografo.

Banca Monte dei Paschi di Siena vanta un credito per un saldo negativo su c/c di €. 10.000,00.

I prestiti e gli affidamenti sono stati concessi alla debitrice senza garanzia.

Al CRIF risulta che la debitrice alla data del 23.02.21 in pendenza della suddetta procedura abbia per errore richiesto cessione del quinto della pensione; richiesta a cui, però, ha successivamente rinunciato. Dall'esame dei cedolini di pensione 04/21-05/21 non risulta attivazione della cessione del quinto.

## **6. ELENCO DI TUTTI I BENI (ex art 9 comma 2 L. 3/2012)**

Di seguito si forniscono, le informazioni dettagliate relative ai beni facenti parte del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'odierna Ricorrente.

La Signora Signorino, come dalla stessa dichiarato e verificato dal Gestore della Crisi, risulta essere proprietaria esclusivamente dei beni di seguito descritti.

Si richiama e si fa propria la Relazione del Gestore della Crisi relativamente alla parte che espone tale argomento **(All.A)** unitamente a tutta la documentazione prodotta.

### **➤ CON RIFERIMENTO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

La signora Signorino Adriana Maria Aurelia è proprietaria, nella misura di 4/8, di un immobile sito in Campobello di Mazara(TP) - località Granitola: Foglio 002/31; part. 634; zona 1; cat. A/7; m.q. 107.

I restanti 4/8 sono di proprietà della sorella Signorino Silvia e dei figli Chiara Lombardo e Vincenzo Lombardo che vive a Roma. ■

Da quanto esposto nella Relazione del Gestore (All.A), sull'immobile in oggetto non gravano ipoteche.

Il Gestore ha precisato che la Ricorrente ha dichiarato che la casa è abusiva e di avere presentato in passato richiesta di sanatoria ma di non averla ottenuta in quanto l'immobile si trova entro 150 m di distanza dalla costa.

Il Gestore ha svolto un'indagine per determinare il presunto valore di mercato dell'immobile attraverso l'ausilio delle banche dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (OMI) ed ha precisato quanto segue: *“Il valore per una abitazione di categoria A/7 con stato conservativo normale varia tra €. 805 e €. 1250. La sig.ra ha dichiarato che lo stato della casa è pessimo (muri*

*scrostati per salsedine, ferri gonfi per umidità, inferriate corrosive, cancello cadente, pozzo nero mal funzionante) quindi il sottoscritto ritiene di adottare il valore di mercato più basso. E' opportuno, a parere del sottoscritto, applicare i coefficienti correttivi su quanto dichiarato dalla sig.ra, ovvero: l'immobile è sprovvisto di riscaldamento: riduzione del 5%; gli impianti non sono adeguati alla normativa vigente: riduzione del 2%; l'immobile è privo di certificato di abitabilità: riduzione del 10%.*

*In definitiva, il valore venale unitario è stato così calcolato:*

*$Vu = €. 850,00 \times 0,95 \times 0,98 \times 0,90 = €. 712,21$*

*Valore presumibile di mercato  $Mq. 107 \times 712,21 = €. 76.206,47$*

*A tale valore dovrebbero esser detratti i costi per la regolarizzazione dell'immobile che a parere del sottoscritto non potrebbero essere inferiori a €. 10.000,00.*

*Quindi totale presunto valore di vendita dell'immobile = €. 76.206,47 - €. 10.000,00 = €. 66.206,47.*

*Essendo la debitrice proprietaria per il 50%, il credito da ripartire tra i creditori dopo la liquidazione sarebbe presuntivamente di €. 33.103,23.*

*E' dovere di questo Gestore precisare che la valutazione del bene è stata fatta sulla base di autocertificazione rilasciata dalla sig.ra Signorino Adriana e sulla base dell'istanza in sanatoria depositata al comune di Campobello di Mazara, allegata. Su richiesta del Gestore di produzione di apposita Consulenza la sig.ra ha dichiarato di non esser in grado di fornirla immediatamente sia per momentanee difficoltà economiche sia per momentanee difficoltà a raggiungere il bene sito in altro Comune.*

*Ad ogni modo se il G.D. lo riterrà opportuno potrà essere disposta una CTU".*

Alla luce delle valutazioni effettuate dal Gestore della Crisi, il valore dell'immobile di proprietà dell'odierna ricorrente, nella sua quota parte, è presuntivamente pari ad **euro 33.103,23**.

#### ➤ **IN MERITO AI BENI MOBILI REGISTRATI**

Il Gestore della Crisi, nella propria **Relazione (All. A)** riferisce che l'unico bene mobile di cui la signora Signorino è proprietaria è:

- **AUTOVETTURA – tg. CJ962NF - MARCA JAGUARD S-TYPE 2,5-V6-EXECUTIVE IMMATRICOLATA NELL'ANNO 2003.**

Il Gestore ha svolto un'indagine per determinare il presunto valore di mercato dell'automobile

attraverso le quotazioni Auto Scout24 da dove è emerso un valore di mercato di circa €. **4.290,00**. Si evidenzia, che a parere del Gestore, che l'auto di oltre 18 anni verrebbe acquistata solo da amatori del marchio.

➤ **ALTRI BENI**

Come evidenziato dal Gestore nella propria Relazione (All.A) la sig.ra Signorino risulta titolare di conto corrente bancario presso il Banco Monte dei paschi di Siena S.p.A., c/c IBAN 3939156 (doc.16) ove viene accreditata la pensione lorda INPS mensile di €. 1.002,37 (netta €. 724,63); la pensione lorda di reversibilità di €. 1.110,36 (netta €. 655,74) e l'Enasarco di €. 350,00 netto.

Il conto presenta saldo negativo di € 10.000,00.

La ricorrente ha dichiarato di non essere intestataria di altri conti correnti né di rapporti postali o assicurativi, come da autocertificazione (doc.18).

**7. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI (ex art. 9 comma 2 L.3/2012)**

In base alle dichiarazioni (doc.18) ed ai documenti forniti dall'odierna Ricorrente al Gestore della Crisi ed alle verifiche effettuate dallo stesso, il Professionista ha potuto rilevare, come indicato nella propria Relazione (All.A) che la Sig.ra Signorino non ha posto in essere atti dispositivi negli ultimi 5 anni.

*“Il nominato Gestore della crisi ha provveduto ad analizzare gli estratti conto bancari intestati alla Ricorrente, potendo riscontrare che non è apparsa la presenza di spese voluttuarie o ingenti che possano far supporre una condotta poco diligente, o di entrate finanziarie che siano impiegate per mero godimento delle somme, bensì destinate a finalità volta per volta sorrette da adeguati giustificativi.*

*Non risulta che la Ricorrente abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”.*

**8. SITUAZIONE REDDITUALE E FABBISOGNO FAMILIARE (EX ART 9 COMMA 2 L.3/2012)**

Il Gestore, nella propria Relazione, ha analizzato il reddito degli ultimi tre anni della Sig.ra Signorino

attraverso i Mod. 730 presentati per gli anni 2018-19-20, dalla cui analisi ha evidenziato un reddito lordo di 20.202,00, pari ad euro 1800,00 circa netti al mese.

L'odierna Ricorrente mensilmente percepisce una pensione di reversibilità di €. 1.110,36 lordi (netti €. 655,74); una pensione INPS di €. 1.002,37 lordi (netti €. 724,63); un contributo Enasarco di €. 350,00 netti.

### **8.1. FABBISOGNO FAMILIARE (ex art 9 comma 2 L.3/2012)**

Il nucleo familiare dell'odierna Ricorrente è composto dalla stessa, dalla figlia Lombardo Chiara di anni 39 disoccupata e dalla nipote di 15 anni studentessa.

Attualmente l'intero nucleo familiare viene sostenuto con la pensione della Ricorrente, pari ad euro 1.800,00 circa netti al mese.

In base a quanto dichiarato dalla Sig.ra Signorino, la spesa media mensile del nucleo familiare ammonta a complessivi € 1.520,00 circa mensili, come di seguito dettagliato (doc.8).

Spese per beni di prima necessità:

generi alimentari, €. 400,00

Acqua, luce e gas €. 270,00

Spese condominiali €. 50,00

Canone locazione abitazione €. 800,00

Il reddito della ricorrente, quindi, viene quasi interamente destinato alle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, rimanendo una disponibilità rispetto alla pensione di €. 1800,00 circa euro 280,00 che ai fini della presente proposta vengono arrotondati ad €. 250,00 mensili.

### **9. CESSIONE DEI CREDITI FUTURI (combinato disposto art. 8 comma 1 e art 14 ter comma 6 ed L.3/2012).**

Il comma 1 dell'art 8 indica quale debba essere il contenuto dell'accordo o del piano del consumatore, stabilendo che *“la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri”*.

L'art. 14 ter comma 6 indica i crediti che non sono compresi nella liquidazione del patrimonio : “ *Non sono compresi nella liquidazione:a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.*

Alla luce del combinato disposto dell'art 14 ter comma 6 ed dell'art. 8 comma 1 L.3/2012 la signora Signorino, come meglio specificato nel paragrafo relativo alla proposta, metterà a disposizione della futura procedura di “Accordo con i creditori” l'importo mensile di euro 250,00 per 8 anni e 4 mesi (100 mesi) a decorrere dal primo mese successivo all'omologa del presente accordo per un totale complessivo di euro 25.0000,00.

#### **10. INTERVENTO DI UN TERZO EX ART 8 COMMA 2 L.3/2012**

Il comma 2 dell'art 8, prevede che, “*nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità*”.

In forza della norma su richiamata, al fine di assicurare l'attuabilità della presente proposta di accordo formulata dalla Sig.ra Signorino, interverrà nella presente procedura la Sig.ra Silvia Signorino (C.F. SLVSNR49M46F158Q), sorella dell'odierna Ricorrente, impegnandosi a mettere a disposizione l'importo mensile di euro 200,00 a decorrere dal decreto di omologa del presente accordo e per tutta la durata della stessa, ovvero per 100 mesi (8 anni e 4 mesi) (doc.17).

#### **11. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA.**

Il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'odierna Ricorrente, come più dettagliatamente argomentato nella Relazione particolareggiata (All.A), il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato nel presente Ricorso.

## **11. LA PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI**

L'art. 7 della L.3/2012 - come modificato dal decreto –legge 28/10/2020, n. 137, coordinato con la Legge di conversione 18/12/2020 n.176 - stabilisce che, il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

E' stato soppresso il terzo periodo che prevedeva che “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”.

L'art. 12 della L.3/2012 - come modificato dal decreto –legge 28/10/2020, n. 137, coordinato con la Legge di conversione 18/12/2020 n.176 vede l'inserimento del comma 3 – quater che stabilisce che “Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”.

### **11.1.LA PROPOSTA DI ACCORDO FORMULATA DALLA SIG.RA SIGNORINO**

La proposta di accordo di ristrutturazione formulata dalla Sig.ra Signorino prevede l'apporto alla presente procedura dell'importo complessivo di € **45.000,00** in un arco temporale di 8 anni e 4 mesi  
pag. 12di25



(100 mesi ) a decorrere dal mese successivo all'omologa della presente proposta:

- € 25.000,00 in 8 anni e 4 mesi, (euro 250,00 euro al mese x 100 mesi = 25.000,00) derivanti dalla quota della pensione messa a disposizione dalla Ricorrente al netto delle spese necessarie al proprio sostentamento;
- € 20.000,00 in 8 anni e 4 mesi (euro 200,00 euro al mese x 100 mesi = 20.000,00) derivanti dall'apporto esterno proveniente dalla Sig.ra Silvia Signorino.

Le passività del ricorrente ammontano complessivamente ad € **188.268,61**.

Soddisfazione complessiva 23,90%

Qui di seguito si riporta un prospetto riepilogativo della proposta e si rinvia per il dettaglio (singole percentuali di soddisfacimento e tempistica di pagamento) al contenuto della Relazione Particolareggiata predisposta dal Gestore (All.A).

➤ **LA PRESENTE PROPOSTA PREVEDE IL PAGAMENTO DEI CREDITORI  
NEL RISPETTO DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI:**

Con l'importo complessivo di euro 45.000,00 (euro 450,00 al mese) verranno pagati:

**1) Crediti prededucibili: tot. euro 2.155,27 (OCC e Legale) > soddisfazione 100%**

Dal 1° mese al 5° mese verrà soddisfatta integralmente la prededuzione

La 5^rata sarà riconosciuta per euro 355,27 alla prededuzione.

ed euro 94,73 all'INPS

Pagata la prededuzione residua l'importo di euro 42.844,73

Crediti privilegiati soddisfatti: totale euro 35.174,17.

**2) INPS GRADO 8° CREDITO VANTATO €17.515,71 > SODDISFAZIONE AL 40%  
pari ad euro € 7.006,28**

Il 5° mese verrà riconosciuto l'importo di euro 94,73;

dal 6° al 20° mese euro 6.750,00 (euro 450,00x 15mesi);

il 21° mese euro 161,55

**3) IRPEF grado 18° credito vantato € 43.903,35 soddisfazione nella percentuale del 35% pari ad € 15.366,17**

Il 21° mese euro 288,45

dal 22° mese al 54°mese € 14.850,00(450 euro x33 mesi)

il 55° mese € 227,72

IVA grado 19° credito vantato € 50.968,19 soddisfazione nella percentuale del 25% per € 12.742,04

Il 55° mese euro 222,28;

Dal 56° mese al 82° mese € 12.150,00 (450 euro x 27 mesi);

L'83°mese euro 369,78.

**4) TARSU grado 20° credito vantato € 298,41 soddisfazione nella percentuale del 20% per € 59,68.**

L'83° mese verrà riconosciuto l'importo di euro 59,68.

Dalla rata n. 83 residua l'importo di euro 20,54 che andrà ad aggiungersi alla rata n. 84 che raggiungerà l'importo di euro 470,54

Pagati i creditori privilegiati residua l'importo di euro 7.636,47.

**5) Creditori chirografari totale € 73.427,68 verranno soddisfatti nella misura del 10,40% per un totale di € 7.636,47**

L'84° mese verrà riconosciuto l'importo di euro 470,54;

Dall'85°mese al 100°mese € 6.750,00(450 euro x 15 mesi).

L'86°mese verrà riconosciuto l'importo di euro 415,93

Rimarrà a credito della procedura € 34,07 che potrà essere utilizzato per eventuali correttivi nei pagamenti.

## **11.2. MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il Gestore ha indicato nella sua Relazione che la proposta prevede dunque il pagamento della somma complessiva di € 45.000,00 comprensiva delle spese di procedura, che sarà pagata direttamente dalla debitrice con addebito delle rate sul suo conto corrente bancario, nel quale avverrà ogni mese l'accredito da parte della sorella.

La scrivente precisa che, la Signora Signorino provvederà ad effettuare i pagamenti nei confronti dei

vari creditori ed il Gestore verificherà il corretto adempimento da parte della stessa.

### **11.3. LE GARANZIE CONNESSE ALL'ADEMPIMENTO**

La somma di denaro che sarà destinata alla presente procedura, è garantita sia dalla pensione percepita dalla Sig.ra Signorino che dall'apporto esterno garantito dalla Sig.ra Silvia Signorino per tutta la durata della proposta.

## **12. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA ED ALLE PROCEDURE ESECUTIVE**

Come esposto dal Gestore nella propria Relazione Particolareggiata (All.A – pag. 12 e pag. 16) l'accordo di ristrutturazione dei debiti, sin qui illustrato, risulta in termini percentuali maggiormente soddisfacente, sia rispetto alla procedura di "Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, L. n. 3/2012" sia rispetto alle singole procedure esecutive che i creditori potrebbero intraprendere nei confronti dell'odierna Ricorrente.

L'art 7 co.1 Legge 3/2012, stabilisce che: *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Dunque, il gestore nella propria relazione deve esprimere anche un giudizio/attestazione sulla convenienza dell'accordo proposto rispetto alla liquidazione del patrimonio del debitore.

Nel caso di specie, si delinea un quadro di grande complessità ove l'avvio di azioni esecutive sul patrimonio della debitrice non sembra poter - preventivamente – far presupporre un saldo attivo di grande valore in favore dei creditori, per le ragioni di seguito esposte.

- Il parametro di riferimento per stabilire in che misura detti crediti possono essere falcidiati è il valore di mercato del bene o del diritto sul quale insiste la causa di prelazione.

Essendo però questo un mero parametro e non una situazione (di cessione del bene o del diritto) necessariamente realizzata, ci si chiede come venga stabilito il valore di mercato.

Non è di certo casuale il riferimento del legislatore all'attestazione degli organismi di composizione

della crisi. Fra i compiti di tale organismo vi è infatti anche, in caso di necessità, quello di predisporre una relazione attestativa (facente parte degli oneri derivanti dall'analisi di fattibilità del piano) del valore di mercato realisticamente ricavabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti su cui insiste privilegio, pegno o ipoteca.

**-Attenzione particolare va posta alla definizione di valore di mercato da utilizzare per giungere alla quantificazione corretta del credito falcidiabile.**

Un dato indiscusso è che la valutazione dei beni sui quali insiste la causa di prelazione vada operata a valori di mercato in caso di liquidazione, e quindi non secondo criteri di funzionamento, ma secondo criteri di realizzo.

Nello specifico, per ciò che concerne i beni immobili, non sarà il valore normale o il valore corrente che essi hanno sul mercato in caso di funzionamento, ma sarà il valore corrente in caso di liquidazione. Il che impone l'applicazione al valore corrente di funzionamento di un adeguato coefficiente di deprezzamento che tenga anche conto del mercato di riferimento e della concreta vendibilità nei tempi prospettati.

**In tal senso uno spunto molto interessante è dato da un decreto di omologa esperito dal Tribunale di Napoli il 21 ottobre 2015** *"Stabilito che, nel piano del consumatore, l'alternativa liquidatoria non possa che riferirsi ad una esecuzione individuale coattiva, va valorizzata la motivazione assunta nella valutazione del bene immobile oggetto di falcidia. [...] la scelta dei criteri di valutazione dipende dal fine per cui la stima è formulata che, nel caso in esame, è una procedura di sovraindebitamento nella quale si persegue come fine non la valutazione del valore prudenzialmente attribuibile al cespite, ma quello che possa riflettere la presumibile realizzazione sul mercato con l'ulteriore caratterizzazione di una ipotesi di liquidazione connaturata da potenziali procedure giudiziali".*

Al fine di sviluppare il ragionamento previsto dalla legge e sopra richiamato, la scrivente prende come riferimento il valore di mercato individuato dal Gestore per i beni di proprietà dell'odierna Ricorrente (pagg. 7 e 8 della Relazione).

- Proprietà 50% del bene immobile valore di mercato euro 33.103,23, (valori OMI) con i correttivi applicati dal Gestore;
- Proprietà 100% autovettura valore di mercato euro 4.290,00 (valore stratto dai siti specializzati)

Come specificato dalla norma sopra richiamata, al fine della valutazione di cui all'art 7 occorre svolgere una qualificazione del valore di mercato del bene riferito ad una prospettiva di liquidazione.

**Pertanto, la scrivente provvede di seguito a stimare il valore di realizzo dei beni di proprietà della sig.ra Signorino sia con riferimento alle azioni esecutive attivabili dai singoli creditori che nell'ambito di una liquidazione del patrimonio, ex art 14 ter Legge 3/2012.**

**a. IPOTESI DI ATTIVAZIONE DI AZIONI ESECUTIVE DAI SINGOLI CREDITORI.**

Questa alternativa liquidatoria non appare alla scrivente conveniente per i creditori in quanto gli stessi dovrebbero azionare singole azioni di recupero del credito con i relativi costi per un realizzo non certo nel quantum e nelle tempistiche.

Per sviluppare tale valutazione si è preso come riferimento uno **studio di settore relativo ad i tempi ed ai costi delle procedure esecutive immobiliari**. - cfr "T6 (2017), *“Studio dei tempi dei tribunali italiani in materia di procedure esecutive individuali”*, Associazione *“Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Immobiliari” (T.S.E.I.)*, n. 5-17, 20 giugno 2017 e *“la durata dei fallimenti e delle esecuzioni immobiliari e gli impatti sui npl - Cerved e Studio La Scala” - “osservatorio aprile 2019) e (Cfr: “T6 (2016), «Studio dei costi delle procedure esecutive individuali», Associazione Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Immobiliari (T.S.E.I.), n. 2-16, 22 giugno 2016”*).

Dagli studi di settore sopra richiamati si sono potuti estrapolare i seguenti dati.

- I. Tempi delle procedure esecutive immobiliari nelle isole: 7,41 anni;
- II. Stima del recupero nelle procedure esecutive immobiliari: al terzo ribasso d'asta ognuno del 25%
- III. I costi delle procedure esecutive immobiliari: possono incidere fino al 25% sul ricavato (non sempre sono recuperabili).

• **Bene Immobile.**

La signora Signorino Adriana Maria Aurelia è proprietaria, nella misura di 4/8, di un **immobile sito in Campobello di Mazara (TP) - località Granitola: Foglio 002/31; part. 634; zona 1; cat. A/7; m.q. 107. Valore di mercato, indicato al 100%, euro 66.206,46**

Seguendo le indicazioni dello studio sulle esecuzioni sopra esposto si posso indicare i seguenti importi:

Stima del recupero nelle procedure esecutive immobiliari: al terzo ribasso d'asta ognuno del 25% **valore dell'immobile di euro 66.206,46 > EURO 27.930,86 (ricavato al terzo ribasso d'asta)**

- a. Primo ribasso  $66.206,46 < 25\%$  euro: 16.551,61;
- b. Secondo ribasso  $49.654,85 < 25\%$  euro 12.413,71;
- c. Terzo ribasso  $37.241,14 < 25\%$  euro 9.310,28

I **costi** delle procedure esecutive immobiliari: incidono fino al 25% sul ricavato (non sempre sono recuperabili): **euro 6.982,71 (calcolato sul 100% dell'immobile).**

➤ **SOMMA RICAIVABILE DALLA PROCEDURA – CONSIDERANDO L'INTERO VALORE DELL'IMMOBILE AL 100% - IN 7,41 ANNI AL NETTO DELLE SPESE DI PROCEDURA EURO 20.948,15.**

**Tale ricavato è da imputare all'attivo della Ricorrente nella misura del 50% ovvero euro 10.474,07**

- **Beni mobili registrati**

**AUTOVETTURA – tg. CJ962NF - MARCA JAGUARD S-TYPE 2,5-V6-EXECUTIVE IMMATRICOLATA NELL'ANNO 2003.**

Seguendo le indicazioni dello studio sulle esecuzioni sopra esposto si possono indicare i seguenti importi per analogia.

Stima del recupero al terzo ribasso d'asta ognuno del 25% **dei mezzi sopra specificati del valore di euro 4.290,00 > EURO 1.809,85 (ricavato al terzo ribasso d'asta)**

- a. Primo ribasso:  $4.290,00 < 25\%$  euro 3.217,5;
- b. Secondo ribasso  $3.217,5 < 25\%$  euro 804,37;
- c. Terzo ribasso  $2.413,13 < 25\%$  euro 603,28.

I **costi** stimati – 25% sul ricavato di euro 1.809,85 > **euro 452,46**

**SOMMA RICAIVABILE DALLA PROCEDURA AL NETTO DELLE SPESE DI PROCEDURA EURO 1.357,39**

**b. IPOTESI DI ATTIVAZIONE DI SINGOLE AZIONI ESECUTIVE MOBILIARI PRESSO TERZI DAI CREDITORI**

**La Sig.ra Signorino è titolare di pensione INPS dell'importo complessivo mensile di euro 1.800,00.**

L'art. 545 settimo comma del codice di procedura civile, dispone che le pensioni non possono essere sottoposte a pignoramento per un importo pari a quello dell'assegno sociale mensile, aumentato della metà.

La misura dell'assegno sociale per l'anno 2020 era stato fissato in euro 459,83, che aumentato della metà è pari ad euro 689,74.

Il pignoramento della pensione può essere effettuata sulla parte eccedente il minimo vitale nella misura di un quinto.

**Pertanto, il creditore che volesse agire sulla pensione della sig.ra Signorino – pari ad euro 1.800,00 - per recuperare il proprio credito:**

- Potrebbe pignorare l'eccedenza rispetto ad euro 689,74 ovvero euro 1.110,26 nella misura di 1/5 > **euro 222,05.**

Ipotizzando che tale tipo di pignoramento abbia la stessa durata della proposta di accordo, ovvero 8 anni e 4 mesi i creditori potrebbero recuperare l'importo di **euro 22.205,00.**

E' evidente la non convenienza per i creditori per questo tipo di procedura di recupero del credito considerando i costi di attivazione della stessa, l'importo recuperabile mensilmente ed i tempi di attesa. Inoltre, tale procedura garantirebbe un singolo creditore alla volta dovendosi gli altri accodarsi.

### **c. IPOTESI DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, EX ART 14 TER LEGGE 3/2012**

Per questa prospettiva di realizzo dei beni è applicabile la stessa valutazione svolta per le singole azioni esecutive in quanto l'impianto della vendita nella liquidazione del patrimonio segue le stesse dinamiche e coinvolge gli stessi professionisti delle procedure esecutive.

**La durata** in questo caso è prevista in **quattro anni**, nel corso dei quali è stimabile che la vendita dei beni avvenga al terzo ribasso, come nelle procedure esecutive immobiliari, con riduzioni per ciascuna asta del 25%.

- **Bene Immobile.**

La signora Signorino Adriana Maria Aurelia è proprietaria, nella misura di 4/8, di un **immobile sito**

**in Campobello di Mazara (TP) - località Granitola: Foglio 002/31; part. 634; zona 1; cat. A/7; m.q. 107. Valore di mercato, indicato al 100%, euro 66.206,46.**

Seguendo le indicazioni dello studio sulle esecuzioni sopra esposto si possono indicare i seguenti importi:

Stima del recupero nelle procedure esecutive immobiliari: al terzo ribasso d'asta ognuno del 25% **valore dell'immobile di euro 66.206,46 > EURO 27.930,86 (ricavato al terzo ribasso d'asta)**

- d. Primo ribasso  $66.206,46 < 25\%$  euro: 16.551,61;
- e. Secondo ribasso  $49.654,85 < 25\%$  euro 12.413,71;
- f. Terzo ribasso  $37.241,14 < 25\%$  euro 9.310,28

**Del ricavato della vendita è da imputare all'attivo della Ricorrente il 50% ovvero euro 13.965,43**

- **Beni mobili registrati**

**AUTOVETTURA – tg. CJ962NF - MARCA JAGUARD S-TYPE 2,5-V6-EXECUTIVE  
IMMATRICOLATA NELL'ANNO 2003.**

Seguendo le indicazioni dello studio sulle esecuzioni sopra esposto si possono indicare i seguenti importi per analogia.

Stima del recupero al terzo ribasso d'asta ognuno del 25% **dei mezzi sopra specificati del valore di euro 4.290,00 > EURO 1.809,85 (ricavato al terzo ribasso d'asta)**

- d. Primo ribasso:  $4.290,00 < 25\%$  euro 3.217,5;
- e. Secondo ribasso  $3.217,5 < 25\%$  euro 804,37;
- f. Terzo ribasso  $2.413,13 < 25\%$  euro 603,28.

- **Crediti futuri**

La liquidazione del patrimonio, ex art 14 ter , l.3/2012, prevede che il ricorrente metta a disposizione tutto il proprio patrimonio anche consistente **in crediti futuri**, all'importo ricavato dalla vendita dei beni immobili e mobili registrati si aggiungerà la pensione messa a disposizione dalla Sig.ra Signorino (per 4 anni) al netto delle spese correnti sostenute ovvero **euro 13.440,00 (pensione euro**



**1.800,00 – spesa mensile euro 1.520,00 = euro 280,00 x 48 mesi)**

➤ **STIMA TOTALE ATTIVO IN 4 ANNI: EURO 43.180,71**

- **Euro 27.930,86 – bene immobile;**
- **euro 1.809,85 – beni mobili registrati;**
- **euro 13.440,00– crediti futuri**

➤ **COSTI A CARICO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE - totale stimato sulla quota di proprietà dell'attivo della Ricorrente pari ad euro 29.215,28 e sul passivo di euro: EURO 186.113,34 > 6.087,79**

**Trattasi di crediti prededucibili, pertanto andranno soddisfatti con ordine di soddisfo prioritario sul ricavato della vendita dei beni immobili e beni mobili registrati e/o sui crediti futuri.**

- OCC euro 955,27 (come da accordo sottoscritto tra le parti)
- Legale del ricorrente circa euro 1.200,00 (omnicomprensivo)
- Liquidatore euro 3.932,52 (per calcolare il compenso del liquidatore sono stati utilizzati i valori medi in modo da ricomprendere anche i costi di procedura diminuiti del 40% + iva e cpa)
- Alla luce dei dati sopra esposti è possibile stimare un presumibile ricavo al netto delle spese di procedura pari ad **euro 23.127,49**

Ma di fatto tale proposta appare di difficile realizzazione e meno vantaggiosa per i creditori per i seguenti motivi:

- 1) Il bene immobile è in comproprietà ed i comproprietari non hanno manifestato il loro consenso alla vendita;
- 2) Nell'ipotesi in cui tale volontà si manifestasse dovrebbe essere nominato un liquidatore ed il suo compenso stimato in euro 3.932,52 graverebbe sulla procedura con una riduzione della somma a disposizione dei creditori;

Tale ipotesi appare allo scrivente non percorribile per l'assenza del consenso dei comproprietari ed in ogni caso eccessivamente dispendiosa

**➤ RIEPILOGO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO E DELLE ALTERNATIVE  
LIQUIDATORIE**

<p><b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI EURO 34.036,46 in un periodo cumulativo di 8 anni e 4 mesi.</b></p> <p><b>PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI 186.113,34 &gt; 18,28% IN 8 ANNI E 4 MESI</b></p> <p><b>Di cui:</b></p> <p><b>PROCEDURE ESECUTIVE IMM. (su immobile ed auto) Durata: 7,41 anni; Somma ricavabile al netto dei costi: euro 11.831,46</b></p> <p>-----</p> <p><b>PROCEDURA ESECUTIVA presso terzi (sulla pensione) euro 222,05 al mese x 8 anni e 4 mesi = euro 22.205,00 da cui occorre decurtare i costi di attivazione dei singoli pignoramenti.</b></p>	<p><b>LIQUIDAZIONE EX ART. 14 TER L. 3/2012 Durata: 4 anni; Somma ricavabile al netto dei costi EURO 23.127,49</b></p> <p><b>PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI 186.113,34 &gt; 12,42% IN 4 ANNI</b></p>	<p><b>PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI EX ART 9 E SS. L.3/2012</b></p> <p><b>Durata 8 anni e 4 mesi</b></p> <p><b>IMPORTO COMPLESSIVO PER I CREDITORI EURO 45.000,00 Costi prededuzione euro 2.155,27 SOMMA DISPONIBILE AL NETTO DELLA PREDEDUZIONE EURO 42.844,73</b></p> <p><b>SODDISFAZIONE COMPLESSIVA ➤ 23,02% in 8 anni e 4 mesi</b></p>
---	--	---

\*\*\*\*\*

Alla luce delle suesposte considerazioni e di quanto esposto dal Gestore della Crisi nella propria Relazione particolareggiata si ritiene che allo stato attuale l'accordo con i creditori formulato dalla Sig.ra Signorino sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo economico rispetto all'alternativa liquidatoria intesa sia in termini di singole azioni esecutive immobiliari incardinate che della Liquidazione del patrimonio ex art.14 ter legge 3/2012.

## **12. RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE**

L'odierna Ricorrente si riserva, nell'interesse della massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche, correzioni ed integrazioni giudicate necessarie dagli organi della procedura.

\*\*\*

## **13. ATTESTAZIONE SULLA FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI ACCORDO**

Il Gestore della Crisi, Avv. Enza Novara ha espresso nella propria Relazione (**Relazione - All.A**) giudizio positivo in merito alla ragionevole fattibilità della proposta di accordo della Sig.ra Signorino ritenendo che.” la proposta di accordo per la composizione della crisi possa ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile nei tempi previsti”.

## **14. IN MERO SUBORDINE**

Nel caso di mancato raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 11, L. n. 3/2012 per l'approvazione dell'accordo, si chiede di ammettere la Sig.ra Signorino Adriana Maria Aurelia alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss., L. n. 3/2012.

Ci si riserva dopo il deposito dell'accordo, di fare richiesta del casellario giudiziale e carichi pendenti della Ricorrente, al fine di non aggravare di ulteriori spese la Stessa, posto che dopo il deposito dell'accordo la suddetta richiesta è esente dal pagamento di marche da bollo.

\*\*\*

Tanto premesso, la Sig.ra **Signorino Adriana Maria Aurelia** come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, facendo proprie tutte le considerazioni formulate dall'avv. Enza Novara n.q. di Gestore nella propria particolareggiata (che qui deve intendersi integralmente richiamata *per relationem*) conclude chiedendo che

## **VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE**

### **Preliminarmente**

VERIFICARE la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8, e 9, L. n. 3/2012 e l'assenza di atti in frode ai creditori e, per l'effetto, fissare, ai sensi dell'art. 10, L. n. 3/2012, con proprio decreto l'udienza nei termini di legge, disponendo a cura del Gestore della Crisi, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto, disponendo altresì la forma di pubblicità che riterrà più idonea;

- DISPORRE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;
- AUTORIZZARE la Ricorrente a mantenere attivo il conto corrente su cui viene accreditata la pensione;
- DICHIARARE, infine, la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali

### **In mero subordine**

Nel caso di mancato raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 11, L. n. 3/2012 per l'approvazione dell'accordo, si chiede di ammettere la Sig.ra Signorino Adriana Maria Aurelia alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss., L. n. 3/2012.

Salvo ogni altro diritto.

Si producono atti e documenti come da separato indice

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il procedimento sconta un contributo fisso pari ad € 98,00.

Con osservanza.

Palermo, 17 giugno 2021

Avv. Giovanna Di Mattei

## **DOCUMENTI ALLEGATI AL RICORSO**

**Doc. a) Procura alle liti;**

**Doc. b) Nota proforma Avv. Di Mattei**

**Doc. c) carta d'identità e codice fiscale della ricorrente**

**Doc. d) Certificato di residenza.**

**ALL.A) Relazione Particolareggiata al piano di accordo con i creditori –redatta ai sensi ex art. 9 comma 3-bis, L.3/2012 a firma del Gestore avv. Enza Novara comprensivo di tutti gli allegati:**

- 1) Istanza OCC del 01.10.2020;
- 2) Preventivo spese, accettazione, documento d'identità;
- 3) Nomina Gestore;
- 4) Accettazione incarico;
- 5) Certificato stato di famiglia;
- 6) Visura storica CCIAA (impresa cessata); Visura di non esistenza protesti; Visura ipocatastale; Visura PRA;
- 7) Ultime buste paga;
- 8) Elenco spese mantenimento famiglia;
- 9) CRIF;
- 10) Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- 11) CAI;
- 12) Estratti di ruolo Agenzia della Riscossione;
- 13) Posizione debitoria Agenzia delle Entrate;
- 14) Posizione debitoria INPS;
- 15) Riconoscimento debito del commercialista Rag. Toti;
- 16) Saldo c/c bancario MPS;
- 17) Dichiarazione di impegno della sorella, sig.ra Signorino Silvia;
- 18) N.3 Autodichiarazioni;
- 19) Dichiarazione dei redditi 2018-2019-2020.

Palermo, 17 giugno 2021

Avv. Giovanna Di Mattei